

CONVENZIONE PER IL MONITORAGGIO DI NUOVI PARAMETRI

AMBIENTALI RELATIVI ALLA QUALITÀ DELL'ARIA 2018 - 2020

TRA

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del

Veneto (di seguito **ARPAV**), C.F. 92111430283, P.IVA 03382700288, con

sede legale in Padova, via Ospedale Civile n. 24, rappresentata, agli effetti

del presente atto, dal Direttore Generale *pro tempore* Dott. Nicola

Dell'Acqua, giusta DCRV n. 130 del 19/10/2016,

e

il **Comune di Pederobba** (di seguito **Comune**), C.F. 83001210265, con

sede legale in Pederobba (TV), Piazza Case Rosse n. 14,

rappresentato, agli effetti del presente atto, dal Sindaco *pro tempore* Marco

Turato, che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107, co. 3 -

lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

di seguito congiuntamente definite "**le Parti**".

PREMESSO CHE:

- l'art. 6, co. 2 della L.R. n. 32/1996 e s.m.i., istitutiva di ARPAV, dispone che

ai Comuni non sia consentito mantenere o attivare propri laboratori o

apparecchiature destinati al controllo ambientale, mentre il co. 1 del

medesimo articolo prevede che per l'esercizio delle funzioni di controllo

ambientale di competenza, gli enti locali si avvalgano di ARPAV, tenuta a

garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico secondo modalità

stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma;

- con DDG n. 237/2015 è stato approvato lo schema di convenzione tra

ARPAV e Comune per il monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio

comunale, nel quale sono state regolamentate le modalità con le quali ARPAV fornisce a Comune attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali previste dalla normativa vigente; la convenzione, integrata in seguito con DDG n. 4/2018, maturerà scadenza in data 31/12/2018;

- Comune, con nota prot. n. 4165 del 09/04/2018, ha chiesto ad ARPAV di sottoscrivere un'ulteriore convenzione per il monitoraggio di nuovi parametri ambientali relativi alla qualità dell'aria, rendendosi altresì disponibile a cedere alla stessa, a titolo gratuito, la strumentazione tecnico-scientifica necessaria e di proprietà, al fine di incrementare la dotazione strumentale della stazione fissa ARPAV già attiva nell'area comunale, concessa in uso sino al 31/12/2018, in via del Cristo n. 11 in località Onigo di Pederobba.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il Comune affida ad ARPAV, che accetta, l'esecuzione dell'attività di monitoraggio della qualità dell'aria da eseguirsi nel territorio comunale per i parametri ambientali di cui al successivo art. 2.2 f), g), h), mediante la stazione fissa ARPAV sita in via del Cristo n. 11 in località Onigo di Pederobba, per 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.

1.2 Per lo svolgimento dell'attività il Comune cede gratuitamente ad ARPAV la strumentazione tecnico-scientifica di proprietà di cui al successivo art. 2.1 a) e proroga, dal 01/01/2019 sino al termine di vigenza contrattuale, la concessione in uso gratuito dell'area di proprietà sita a Pederobba in via del Cristo n. 11, catastalmente censita come segue: sez. C Foglio 7, porzione del mappale n. 1273 Sub 1, per una superficie pari a 25 mq circa, al fine del

mantenimento della stazione di monitoraggio.

Articolo 2 – Obbligazioni delle Parti

2.1 Comune s'impegna a:

a) cedere a titolo gratuito ad ARPAV la seguente strumentazione tecnico-scientifica necessaria, acquistata nell'anno 2018, ed avente i valori di mercato singolarmente indicati:

1) n. 1 analizzatore NOx, marca Thermo Scientific mod. 42I: € 11.500,00;

2) n. 1 analizzatore CO, marca Thermo Scientific mod. 48I: € 11.000,00;

3) n. 1 analizzatore PM10, marca Comde Derenda mod. APM-2: € 16.500,00;

4) n. 1 campionatore PM10, marca Comde Derenda mod. PNS 18T-3.1 DM: € 11.000,00;

5) n. 1 campionatore ad alto volume - Xearpro mod HV: € 5.100,00.

b) garantire che la strumentazione, ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, sia perfettamente funzionante ai fini pattuiti e pienamente conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza;

c) sottoscrivere il verbale di consegna della strumentazione dopo che la stessa sarà stata installata, resa funzionante e configurata, all'interno della centralina di proprietà ARPAV, nel sistema di manutenzione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria denominato "Servizi di supporto operativo, gestione e manutenzione della rete Aria di ARPAV";

d) sostenere le spese di fornitura dell'energia elettrica per alimentare la stazione di monitoraggio per tutta la vigenza della presente convenzione;

e) prorogare ad ARPAV, a far data dal 01/01/2019, la concessione in uso gratuito dell'area in cui è installata la centralina per tutte le azioni necessarie alla sua manutenzione ordinaria e/o straordinaria;

f) garantire il pacifico godimento dell'area comunale concessa per il periodo convenuto;

g) restituire ad ARPAV, entro 60 giorni dal termine della presente convenzione, il sistema per la visualizzazione di cui al successivo art. 2.2, i);

h) corrispondere ad ARPAV l'importo pattuito con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 3.

2.2 ARPAV, in aggiunta alle proprie attività istituzionali, si impegna a:

a) custodire l'area comunale concessa per tutta la vigenza contrattuale e a mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia;

b) tenere indenne Comune da eventuali danni cagionati a cose e/o persone in conseguenza dell'attività svolta;

c) disinstallare la stazione alla scadenza della presente convenzione nei tempi tecnici necessari e a restituire l'area comunale nelle stesse condizioni in cui le è stata consegnata, fatto salvo il suo normale deterioramento;

d) pubblicare giornalmente i dati monitorati della qualità dell'aria sul proprio sito internet, garantendo la visibilità *on line* degli inquinanti monitorati in automatico, secondo le medesime modalità e tempistiche applicate alle stazioni appartenenti alla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;

e) verificare giornalmente il corretto funzionamento delle apparecchiature;

f) inserire la stazione nel proprio programma di manutenzione e attivare il

servizio di gestione operativa integrata delle reti di monitoraggio ARPAV, al fine di assicurare il corretto funzionamento della strumentazione di misura di PM10, NO/NO2/NOx, CO e PM2.5 per la durata dell'attività di monitoraggio;

g) effettuare sui campioni di PM10 prelevati presso la stazione, la determinazione di metalli (As, Cd, Ni, Pb, Cr, Cu, Mn, Co, Sb, Sn, Tl e V) e IPA tra cui il Benzo(a)Pirene, per un totale di 64 campioni analizzati (32 Metalli e 32 IPA) nell'arco della durata dell'attività di monitoraggio;

h) effettuare in contemporanea, presso la stazione fissa di Onigo di Pederobba e quella di Treviso, sita in via Lancieri di Novara, il campionamento e l'analisi di PCDD/PCDF e PCB-DL, con strumentazione portatile posizionata temporaneamente allo scopo, con cadenza mensile, per un totale di 32 campioni analizzati nell'arco della durata dell'attività di monitoraggio;

i) concedere in comodato d'uso gratuito al Comune, per tutta la vigenza contrattuale, un sistema per la visualizzazione *totem* di proprietà (cespite n.58867), che sarà posizionato presso la sede comunale, al fine di mostrare i dati rilevati dalla stazione di monitoraggio;

j) trasmettere via PEC al Comune, entro il 31/03/2019, una relazione tecnica contenente i risultati disponibili relativi ai nuovi parametri 2018 e le valutazioni con riferimento alla normativa vigente per il controllo della qualità dell'aria;

k) trasmettere via PEC al Comune al termine dell'attività di monitoraggio, entro il 31/11/2020, una relazione tecnica conclusiva, che espliciti i dati rilevati durante l'attività effettuata nel periodo biennale di vigenza della

presente convenzione;

- l) pubblicare sul proprio sito internet, in osservanza del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., entrambe le relazioni tecniche contenenti le analisi e valutazioni relative ai risultati dei monitoraggi.

Articolo 3 – Corrispettivo e pagamenti

3.1 Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, il Comune corrisponderà ad ARPAV l'importo complessivo, determinato sulla base del Tariffario ARPAV vigente con previsione di aggiornamento automatico delle tariffe qualora intervenissero delle modifiche da parte della Regione Veneto, di € 120.000,00, fuori campo IVA, ex. artt. 1 e 4 DPR 633/72, in quanto trattasi di attività istituzionale non obbligatoria che riveste carattere di esclusività, con applicazione di € 2,00 per l'imposta di bollo vigente su ogni nota emessa da ARPAV, da erogarsi con le seguenti modalità:

- a) € 35.000,00 (trentacinquemila) a titolo di acconto, entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- b) € 60.000,00 (sessantamila) quale secondo acconto, entro il 30/04/2019;
- c) € 25.000,00 (venticinquemila), a titolo di saldo, alla ricezione della relazione tecnica conclusiva entro il 31.12.2020.

3.2 Il Comune pagherà l'importo pattuito a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ARPAV, IBAN IT 74 T 01030 12134 000001028164 c/o MPS Banca. Il codice univoco dell'ufficio destinatario della nota elettronica è: UFGW20.

Articolo 4 – Decorrenza e durata. Recesso

4.1 Gli effetti giuridici ed economici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per i successivi 24 mesi.

4.2 Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi via PEC con un preavviso di almeno 60 gg; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'importo pattuito per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.

Articolo 5 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale

5.1 Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, ciascuna delle Parti nomina un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

- ARPAV: Dirigente del Servizio Stato dell'Ambiente del Dipartimento Provinciale di Treviso;
- Comune: Responsabile LLPP Patrimonio e Ambiente.

5.2 Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente tramite PEC all'altra Parte l'eventuale sostituzione del Responsabile.

Articolo 6 - Imposta di bollo e di registro

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 allegato A parte 1° del DPR 642/72 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

ARPAV si assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 8 – Inadempimento e risoluzione

8.1 La presente convenzione potrà essere risolta da ciascuna delle Parti per inadempimento, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1453 ss. c.c..

8.2 È fatto salvo il diritto all'importo pattuito per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data in cui la risoluzione produce effetto, oltre al risarcimento di ogni maggior spesa e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 9 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 10 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente atto, che non sia possibile risolvere bonariamente, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo del Veneto.

La presente convenzione, redatta su 7 facciate intere e sin qui della ottava, viene letta, confermata e sottoscritta con firma digitale.

Padova – Treviso.

ARPAV

Comune

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Dott. Nicola Dell'Acqua

Marco Turato

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)